

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNA CAPILLI

Seduta del 08/04/2021

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Formula, più precisamente, la seguente domanda:

C1. Commissioni pro quota:
 $\text{€ } 1.020,00 \text{ (totale)} / 120 \text{ (totale rate)} \times 72 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione)} = \text{€ } 612,00$ - già rimborsate in
Conteggio estintivo: $\text{€ } 404,87 = \text{€ } 207,13$
C4. Spese di distribuzione pro quota:
 $\text{€ } 200,00 \text{ (totale)} / 120 \text{ (totale rate)} \times 72 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione)} = \text{€ } 120,00$
C3. Spese di istruttoria pro quota:
 $\text{€ } 100,00 \text{ (totale)} / 120 \text{ (totale rate)} \times 72 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione)} = \text{€ } 60,00$
Totale rimborso € 387,13

Si aggiungono gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce quanto segue:

- quanto alle “commissioni finanziarie”, evidenza che in sede di risposta al reclamo è stato segnalato l’avvenuto rimborso della somma di euro 404,87, corrispondente alla quota parte delle commissioni definite come recurring e che nel medesimo riscontro, l’intermediario si era reso disponibile a ricalcolare l’intero importo delle commissioni finanziarie recurring secondo il metodo pro rata, riconoscendo l’importo di euro 207,13, equivalente alla differenza rispetto a quanto già corrisposto a tale titolo in sede di estinzione anticipata;
- nel contratto è stata ben rappresentata la non rimborsabilità delle “spese di istruttoria” e delle “spese di distribuzione” in caso di estinzione anticipata, posto che nell’art. 5 delle “condizioni generali di contratto” vengono specificate quali voci non sono oggetto di rimborso;
- degli oneri di distribuzione vi è evidenza, nel contratto, del timbro e della firma dell’agente in attività finanziaria attraverso il quale l’operazione di finanziamento si è conclusa; tali oneri sono remunerativi di un’attività che si esaurisce interamente nella fase iniziale del contratto;
- tutti i calcoli relativi al finanziamento de quo vengono sviluppati secondo il metodo francese (rata costante) ed a tal fine la voce C1 delle condizioni contrattuali delle allegate condizioni contrattuali, stabilisce che “l’importo delle commissioni è rimborsabile in caso di estinzione anticipata per la parte non maturata, sulla base del piano di ammortamento”, intendendo quindi rispetto alla distribuzione delle quote interessi all’interno delle rate del piano di ammortamento;
- nel ribadire la correttezza del calcolo indicato in sede di conteggio estintivo con riferimento alle commissioni, viene rinnovata la disponibilità a ricalcolare la componente recurring delle commissioni finanziarie secondo il metodo pro rata, riconoscendo in aggiunta l’importo di euro 207,13;
- quanto agli interessi a far data dall’estinzione, precisa che tale domanda integra una domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., nell’ambito della quale la buona fede dell’accipiens è presunta per principio generale, ragion per cui grava sul solvens l’onere (nel caso di specie, non assolto) di dimostrare la mala fede dell’accipiens.

In conclusione chiede quindi

SI RICHIEDE

a codesto Spettabile Collegio di ritenere congruo quanto riconosciuto all’odierna ricorrente dichiarando pertanto cessata la materia del contendere alla stregua di una ricognizione del debito, rigettando le ulteriori richieste per i motivi dedotti in narrativa.

Con i successivi atti difensivi, parte ricorrente contesta formalmente le controdeduzioni di parte resistente e, richiamando interamente quanto già esposto in fase di reclamo, insiste per l’accoglimento della domanda avanzata con il presente ricorso.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla

restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa

previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, "...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...", in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile "consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto", intendendo la "totalità" non "...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...".

Le parti, quindi, potranno "...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...".

Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che "...non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale "...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "...allo stato la più idonea a temperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della

controprestazione...”, e che “...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...”. Aggiunge, infine, che “...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...”.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel novembre 2018, in corrispondenza della rata n. 48/120, sulla base di conforme conteggio estintivo in atti e chiede la restituzione delle commissioni di cui alla lett. C1) per le quali il contratto prevede la natura recurring indicando un criterio di rimborso diverso dal pro rata temporis e fondato sul piano di ammortamento che tuttavia non è versato in atti. In tale circostanza deve ritenersi non applicabile il criterio contrattuale e pertanto la commissione deve essere rimborsata con il criterio pro rata.

Con riferimento alle spese di istruttoria di cui alla lett. C3, l’art. 5 del contratto prevede che tale voce copra le spese sostenute dall’intermediario di “gestione documentale, istruttoria, erogazione, notifica”, è pertanto di natura up front e, pertanto, deve essere restituita con il criterio della curva degli interessi.

Con riferimento alle spese di distribuzione di cui alla lett C4), tale voce di costo risulta riferita alle spese di distribuzione sostenute dall’intermediario “per coprire le spese vive commerciali dirette e quelle indirette eventualmente sostenute dall’ Agente/mediatore” (art. 5 del contratto)

Sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi ABF, la clausola in questione è stata riconosciuta coprire costi aventi natura up front e quindi deve essere rimborsata con il

criterio della curva degli interessi.

Alla luce di quanto sopra, deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla restituzione della somma di euro 326,00, come meglio specificato nella seguente tabella, cifra arrotondata secondo quanto disposto dalle nuove disposizioni ABF.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	7,68%					
Denominazione		% rapportata al TAN	39,69%					
commissioni finanziarie				1.020,00 €	Recurring	612,00 €	404,87 €	207,13 €
spese d'istruttoria				100,00 €	Up front	39,69 €		39,69 €
spese di distribuzione				200,00 €	Up front	79,38 €		79,38 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								326,20 €